

REATI AMBIENTALI





**COMPETENZA TRASVERSALE OBBLIGATORIA
DI TUTTIGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**



**Non esiste un organo di P.G.
ambientale unico
ed esclusivo**



**Le specializzazioni di alcuni
organi non escludono la
competenza generale di tutti gli
altri operatori di polizia**



Principio confermato dalla Corte di Cassazione



“L’art. 55 C.P.P consente di ritenere che i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se in punto di fatto esistono delle specializzazioni.

Naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.”

(Cass. pen. Sez. III - 27/9/91 - n. 1872 - Rel. Postiglione - Pres. Gambino).

**LA P.G. IN FASE DI PRIMO INTERVENTO E
COMUNQUE IN OGNI FASE DELLE INDAGINI DEVE
OPERARE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL
FUTURO EPILOGO PROCESSUALE**

Si deve tener conto che la fase del dibattimento penale sarà il momento finale in cui **tutti gli atti e gli accertamenti svolti durante le indagini dovranno essere tradotti in un sistema di prove organico e sinergico** ad avallo della tesi accusatoria sostenuta dal PM in aula di udienza

Si deve tener conto che tutti gli atti realizzati sono utili al PM per la fase delle indagini e per il promovimento dell'azione penale ma **solo pochi atti (irripetibili) potranno poi essere trasferiti nel fascicolo del dibattimento** per essere utilizzati ai fini processuali durante il dibattimento

E' dunque importante redigere un sufficiente numero di atti irripetibili, rispettare puntualmente gli adempimenti rituali previsti dal C.P.P. per ogni singolo atto al fine di evitare la inutilizzabilità dei documenti ai fini del processo, congelare le prove del reato con atti inoppugnabili e basati su incontestabile regolarità formale ed interesse sostanziale (tra questi in primo luogo i rilievi fotografici ed i sequestri).

Errori formali e rituali determinano la inutilizzabilità degli atti nel contesto del dibattimento perché non ogni atto realizzato dalla P.G., anche se irripetibile, può essere considerato valido ai fini processuali se non è stato realizzato nelle forme di rito previste dal C.P.P. ; inoltre una carenza operativa di acquisizione di prove determina un sistema probatorio insufficiente da parte del PM che in sede dibattimentale, di regola, non può essere sanato.

**IN FASE DI PRIMO INTERVENTO E COMUNQUE IN
OGNI FASE DELLE INDAGINI LA P.G. DEVE
TENERE PRESENTE**

Tutte le attività informative non verbalizzate e/o di fonte confidenziale possono essere utili per attivare le indagini di iniziativa e per motivare alcune richieste di atti al PM ma non potranno mai assolutamente essere utilizzate in dibattimento

Al contrario del sistema in uso nella vecchia procedura ove tutti gli atti di P.G. giungevano poi in sede dibattimentale, oggi il nuovo C.P.P. prevede che soltanto pochissimi atti realizzati dalla P.G. in sede di indagini possono essere utilizzati nel fascicolo processuale (atti irripetibili)


Gli accertamenti avviati sulla base di dette premesse dovranno poi evolversi ed essere tradotti in atti rituali e formali previsti dal C.P.P. per essere utilizzati in sede di giudizio finale

Tutti gli atti realizzati dalla P.G. sono utili al PM per la fase delle indagini, per promuovere l'azione penale e redigere il capo di imputazione, ma soltanto pochissimi di questi atti possono poi essere trasmessi dal PM nel fascicolo del dibattimento e quindi utilizzati per il giudizio


La P.G. in sede di indagini dovrà pertanto prestare particolare attenzione a produrre il maggior numero possibile di atti irripetibili e comunque ad articolare atti formali di assicurazione delle fonti di prova classificati come idonei per essere poi inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Particolare importanza assumono i rilevamenti fotografici, i verbali di perquisizioni ed ispezioni, i verbali di sequestro

LA P.G. IN CASO DI REATO DEVE:



**IL C.P.P. PREVEDE UNA FASE OPERATIVA
PRELIMINARE DI TOTALE COMPETENZA AUTONOMA
PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA**



Il codice di procedura individua un momento operativo-temporale del tutto autonomo per la P.G. nel contesto del quale il P.M. non può, in via realistica, intervenire in tempo in relazione al caso concreto e crea una operatività del tutto autonoma, specifica, completa per la polizia giudiziaria entro la quale la P.G. agisce, e deve agire, con decisioni ed iniziative autonome scelte di volta in volta per ogni singolo caso; iniziative che soltanto in un secondo tempo saranno sottoposte al vaglio del magistrato per una convalida.

Questa area di operatività autonoma non é, e non può essere, scelta o meno dalla P.G.: essa esiste e va gestita in modo puntuale e doveroso.

In questa area temporale la P.G. ha un grande potere-dovere discrezionale, legato naturalmente al rispetto delle leggi e delle procedure di rito, sui modi e mezzi di azione; potere-dovere che va di volta in volta sviluppato secondo le esigenze del caso concreto con opportune motivazioni logiche.

Principio confermato, tra l'altro, da Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 1996, n. 4452 - c.c. 13 dicembre 1995 - Paione

IL SEQUESTRO OPERATO DI INIZIATIVA DALLA P.G.



È utile, spesso necessario, per **impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.**

Toglie dalla disponibilità operativa dell'autore dell'illecito i mezzi e/o il teatro dei fatti e gli inibisce quindi la continuazione dell'azione anti giuridica che la norma vuole impedire

E' utile, spesso necessario per **assicurare le fonti di prova** del reato al processo penale

Congela luoghi, mezzi, sostanze e quanto altro è necessario che giunga al dibattimento allo stato inalterato per una valutazione genuina e/o per eventuali ulteriori accertamenti come analisi o approfondimenti tecnici diversi



In ambedue i casi il sequestro determina piena attuazione delle finalità operative per la P.G. stabilite dall'art. 55 C.P.P.



Sono atti dell'Ufficiale di P.G., ma **in caso di particolare necessità ed urgenza** possono essere effettuati anche dall'agente di P.G. (art. 113 DISP. ATT. C.P.P.)

La giurisprudenza stabilisce che **non è richiesta la gravità del caso** per legittimare l'operato dell'agente ma solo il presupposto della necessità dell'intervento sollecito senza la possibilità della presenza degli organi superiori (Corte Appello Venezia 22/1/96, Sacco)



I due tipi di sequestro se hanno per oggetto il medesimo bene possono essere realizzati con un unico verbale che riporta ambedue le procedure ("Il sequestro probatorio e il sequestro preventivo perseguono scopi diversi (...) l'oggetto dei due provvedimenti non è però diverso, poichè entrambi consentono l'acquisizione sia del corpo del reato, sia di cose pertinenti al reato per soddisfare esigenze diverse." (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 1992, n. 1102, Moro); "Il nuovo codice di rito prevede diversi tipi di sequestro (...) la diversità dei presupposti e delle finalità consente la adozione dei diversi provvedimenti anche in concorso tra loro, ove ricorrano i rispettivi presupposti e finalità. (Nella fattispecie erano stati disposti, sulla stessa sostanza alimentare, sequestro preventivo e sequestro probatorio)." (Cass. pen., sez. VI, ord. 20 ottobre 1992, n. 2267)

IL SEQUESTRO OPERATO DI INIZIATIVA DALLA P.G.

Deve essere motivato nei presupposti e nella finalità sullo specifico verbale

Salvo i casi di sequestro previsto come obbligatorio dalla legge, la scelta della necessità e/o utilità di procedere al sequestro é rimessa alla valutazione tecnico/discrezionale dell'operatore di P.G. il quale rende legale il proprio atto trascrivendo a verbale il complesso di motivi ed obiettivi che lo hanno indotto a procedere con tale prassi sempre tenendo presente i doveri ex art. 55 C.P.P.

Deve essere realizzato rispettando le formalità previste dal C.P.P. (in particolar modo: dati esatti, consegna di copia al soggetto passivo con firma per ricevuta, immediato deposito presso il PM per la convalida)

Quando sono rispettati i presupposti formali, la mancata convalida per una differente valutazione dell'aspetto sostanziale dei fatti non determina alcuna conseguenza per l'operatore di P.G. (salvo il caso di abuso in malafede). La Corte di Appello di Venezia con sentenza 22/1/96 (Sacco) stabilisce che comunque **il fatto di procedere ad un atto illegittimo per eccesso di zelo non può mai integrare il reato di cui all'art. 323 C.P.** per mancanza del dolo di arrecare un danno ingiusto, tranne che nel fatto stesso si riscontri un intento vessatorio.

Poiché compito fondamentale della P.G. é impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed assicurare le fonti di prova del reato, quando il sequestro si sarebbe reso necessario per raggiungere queste due finalità ed invece non é stato eseguito, l'operatore di P.G. può essere chiamato a giustificare questa omessa scelta procedurale e, secondo i casi, **può incorrere nel reato omissivo** conseguente ove il mancato sequestro abbia determinato una prosecuzione del reato e/o le prove siano andate irrimediabilmente disperse

**IL SEQUESTRO OPERATO DI INIZIATIVA DALLA
P.G. E' UN ATTO DOVEROSO LA CUI OMISSIONE
E' PENALMENTE RILEVANTE
QUANDO L'ATTO ERA DOVUTO**



IL PRINCIPIO E' SANCITO DALLE SEZIONI UNITE PENALI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N. 5021
DEL 16/5/96 (Pres. La Torre - Rel. Marvulli)



CON TALE PRONUNCIA LE SEZIONI UNITE HANNO STABILITO CHE “ (...) **IL SEQUESTRO RAPPRESENTA UN “ATTO DOVUTO”, LA CUI OMISSIONE ESPORREBBE GLI AUTORI A SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PENALI (...)** ”

REDAZIONE DEL VERBALE DI SEQUESTRO OPERATO DI INIZIATIVA DELLA P.G.




Si basa sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'operatore di P.G.
(non esiste formulario prefissato dalla normativa)



Si deve indicare espressamente la motivazione che ha determinato la scelta dell'atto, la prassi seguita, la finalità della procedura con una esposizione organica



Punto cardine: si devono tenere presenti i due obiettivi fondamentali imposti dal C.P.P.



Assicurare la prova del reato



Impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze



La Cassazione ha stabilito che nello stesso verbale possono essere indicate ambedue le finalità e dunque possono essere unificati i due sequestri con un unico atto se l'oggetto materiale è il medesimo



Si può limitare il sequestro ai beni strettamente essenziali, potendo anche consentire un uso parziale degli stessi e/o formule di tipo condizionale coerenti con le due finalità sopra citate (verificando che i due obiettivi vengano comunque raggiunti)